

REPUBBLICA ITALIANA  
REGIONE SICILIANA



Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro  
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali  
Area Coordinamento  
Il Dirigente Generale

“Decreto di diniego beneficio al Fondo di solidarietà alle vittime di richieste estorsive, ai sensi dell’art. 11 della L.r. n. 20/99”

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il D.P.Reg. 28.02.79 n.70 che approva il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la L.r. 13.9.1999, n. 20, concernente gli interventi contro la mafia e le misure di solidarietà in favore delle vittime della mafia e dei loro familiari e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l’art. 11 comma 1 “...è costituito un fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive per la copertura dei danni conseguenti ad atti estorsivi”;

**VISTA** la Legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

**VISTO** il D.P.Reg. n. 9 del 5 aprile 2022 pubblicato nella G.U.R.S. n. 25 del 1 giugno 2022, di rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

**VISTO** il D.P. Reg. n.1441 del 26.04.2022, con il quale, giusta deliberazione della Giunta regionale n.225 del 20.04.2022, è stato conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

**VISTO** il D.D.G. n° 946 del 14.06.2022, con il quale è stato conferito al Dr. Marco Pace, l’incarico di dirigente dell’Area “Coordinamento” del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

**VISTA** l’istanza datata XXXXXX, acquisita al protocollo generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali al n. XXXX del XXXXX, presentata dal Sig. XXXXXXXX nato ad XXXXX il XXXXX, con la quale ha fatto richiesta di beneficio ai sensi, dell’art. 11 della L.r. 20/99, nella qualità di legale rappresentante della Società XXXXX, avente sede ad XXXX, in via XXXX XXXX n.XX, vittima di richieste estorsive e in data XXXX di un XXXXXXXXXXXXXXXX;

**VISTA** la nota prot. n. XXXXX del XXXXXX di preavviso di diniego, alla richiesta di contributo presentata dal Sig. XXXXXXXX, ai sensi dell’art. 11 della l.r. n. 20/1999, vittima di richieste estorsive;

**VISTA** la memoria difensiva datata XXXXX, trasmessa dall’Avv. XXXXXXX, nell’interesse del Sig. XXXXXXX, acquisita allo scrivente Dipartimento con prot. n. XXXX del XXXXXXX;

**VISTA** l’Ordinanza del G.I.P. del Tribunale di XXXXX del XXXXX (NXXXXX R.G. mod XX e NXXXXX R.G. mod. XX G.I.P.) di archiviazione del procedimento a carico di XXXXXXX, XXXXXXX che, nella parte indicata come: “**OSSERVA**”, rappresenta che: “(Omissis) *Ciò detto, va anche rilevato come 10 giorni dopo XXXX il XXXXXXXX sporgeva denuncia nei confronti di alcuni soggetti dichiarando di avere XXXXX poco tempo prima XXXXXXXX per il successivo XXXXXXXX. Non essendo tuttavia XXXXXXX andato a buon fine - come al contrario gli era stato prospettato - il denunciante XXXXXXX delle XXXX, le quali tuttavia, XXXXX. A tal proposito, deve rilevarsi come il XXXXX ricollegasse XXXXXXXX (in base ad una sua valutazione dei dati parziali a sua conoscenza-lo stesso affermava con sicurezza XXXXXXXX in quanto convinto che XXXXX era XXXXX e che lui aveva XXXXX) a tale vicenda ed alle proprie -astrattamente legittime - XXXXX. Ed in un successivo passaggio così si esprime: “Ciò che risulta carente è la ravvisabilità in siffatte*

espressioni degli estremi del XXXXXX nel senso della rappresentazione XXXXX in cui si rappresenta un danno ingiusto riconducibile alla volontà di chi formula XXXXX finalizzata ad ottenere dal XXXXX il vantaggio ingiusto consistente nella mancata richiesta da parte sua della restituzione XXXXXX a lui dovuto. Solo la riconducibilità XXXXXXXX (cioè al XXXXXX e al, XXXXX) consentirebbe di riempire di significato per così dire 'estorsivo' le parole riferite dalla persona offesa da parte del XXXXX e del soggetto rimasto non identificato."

**PRESO ATTO** che nella predetta Ordinanza il G.I.P. di XXXX ha confermato, in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, l'infondatezza della notizia di reato, disponendo l'archiviazione del procedimento per infondatezza della notizia di reato e, comunque, per insostenibilità dell'accusa in Giudizio";

**VISTO** il comma 3 dell'art. 11 della l. r. 20/99 che così recita: "*I contributi di cui al comma 2 sono corrisposti ai soggetti ivi indicati che abbiano subito: a) un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste*;

**VISTO** altresì quanto previsto nel decreto 8 marzo 2001 "*Disciplina del fondo regionale per le vittime delle richieste estorsive*" all'art.1 ambito di applicazione punto 1) *il contributo di cui all'art. 11 della legge regionale 13 settembre 1999, n 20 è concesso in conseguenza di eventi criminosi di natura estorsiva, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione ambientali, ovvero per condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono riconducibili a finalità estorsive (omissis)*;

**CONSIDERATO** che non è stata acclarata la matrice estorsiva riferibile all'evento (XXXXXXXXXXXXX), condizione imprescindibile per la concessione del beneficio richiesto;

**CONSIDERATO**, altresì, che quanto riportato nella sopra citata memoria non supera le motivazioni che hanno determinato l'emanazione del preavviso di diniego di cui alla nota prot. n. XXXXX del XXXXX, (non condivisione dell'atto amministrativo/preavviso di diniego, supportata dalla richiamata sentenza del Consiglio di Stato sez. III, n. XXXX del XXXXX nella quale si cita la L. 23 febbraio 1999 n. 44 e dalla pronuncia del T.A.R. Sicilia XXXX sez. I del XXXXX n. XXXX relativa alla medesima Legge nazionale), in quanto la norma regionale ha valore di *lex specialis* e, quindi, non 'è subordinata o correlata ad analogo norma nazionale (L. 23 febbraio 1999 n. 44). Tale connotazione è stata, altresì, rafforzata dall'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana, con proprio parere n. 296 del 2003, nel quale è stato "*(Omissis) evidenziato che le disposizioni regionali (omissis) si pongono, nei confronti delle disposizioni statali, in rapporto di specialità e sono volte ad assicurare la tangibile riconoscenza della collettività siciliana alle vittime ed ai loro aventi causa*";

**RITENUTO**, pertanto, non accogliendo la tesi memoriale, che occorre procedere al diniego della concessione del predetto beneficio ai sensi dell'art. 11 della l.r. n.10/1991 e ss.mm..

## D E C R E T A

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, l'istanza presentata dal Sig. XXXXXXXX finalizzata ad ottenere il beneficio di cui alla L.r. 20/99, art.11, **non è accolta**.

Avverso il presente provvedimento è possibile esperire ricorso all'Ufficio Giudiziario competente. Il presente decreto verrà pubblicato nel sito del Dipartimento secondo la normativa vigente.

FIRMATO\*

Il Dirigente Generale  
Maria Letizia Di Liberti

\*(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)